Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3861)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1536.
Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, concernente nuove assegnazioni finanziarie per il proseguimento dell'attività bonificatrice;

Visti l'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e l'art. 95 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, che fanno obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dare una interpretazione autentica alle disposizioni di tali articoli e di meglio disciplinare il sistema e la misura di tali versamenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I versamenti prescritti dall'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, e dall'art. 95 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sono ad esclusivo carico dei concessionari di opere o sussidi di bonifica integrale.

Art. 2.

Sulle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, saranno prelevate, per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-39 al 1952-53, rispettivamente le somme di L. 1.100.000 e L. 400.000 da inscrivere nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativi alle spese di vigilanza di cui al citato art. 95 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Sono ridotti dall'esercizio 1937-38 all'esercizio 1951-52 e delle stesse quote annue di L. 1.100.000 e L. 400.000 rispettivamente i limiti di impegno fissati dai menzionati articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessioni di opere o sussidi di bonifica integrale, da attuare in dipendenza del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, opererà sugli averi dei concessionari, per il titolo previsto dall'art. 1 del presente decreto, le detrazioni dell'1% e del 0,75 % rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche o dei sussidi statali.

Art. 4.

Per l'erogazione delle somme trattenute o versate a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme già emesse in base all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-1939 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 63 - (Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc.) + L. 700.000.

In diminuzione:

Cap. 105 - (Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.) — L. 1.100.000.

Cap. 107 - (Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.) — L. 400.000.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1537.

Istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'educazione nazionale è istituito uno speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale della carriera amministrativa centrale, in conformità alla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

In detto ruolo verrà collocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale laureato che è cessato, in seguito a dimissioni, dalle cariche ricoperte presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni. Ai fini dell'inquadramento sarà fra l'altro tenuta presente l'anzianità di servizio e la posizione gerarchica che il personale suindicato aveva negli uffici di cui sopra.

Il personale del predetto ruolo transitorio sarà adibito ai servizi dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e potrà essere collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48.

I posti che in dipendenza di tali collocamenti fuori ruolo si rendano vacanti nei singoli gradi non sono però disponibili per promozioni.

Art. 2.

Nel ruolo transitorio di cui all'art. 1°, dopo il primo conferimento dei relativi posti non possono effettuarsi nuovi reclutamenti, ma soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

I posti del suindicato ruolo transitorio che dopo l'inquadramento di cui all'art. 1 si renderanno man mano vacanti, per cessazioni dal servizio, resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Art. 3.

Al personale del ruolo transitorio aggiunto sono applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato dalla data di assunzione in pianta stabile presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni sarà computato per l'intera sua durata, previo versamento di una ritenuta in conto entrata del Tesoro da effettuarsi in ragione del 10 per cento sullo stipendio iniziale del grado che sarà conferito al personale stesso all'atto dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 25. — MANCINI.

Ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale della carriera amministrativa centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

Grado	Denominazione	Num. dei posti
4°	Direttore generale	1 (a)
5°	Ispettore generale	2 (b)
6°	Direttore capo divisione	2
7°	Capo sezione	4
8°	Consigliere	1

a) Il posto sarà soppresso quando il funzionario al quale verrà attribuito nella prima attuazione del provvedimento cesserà dal servizio.

b) I due posti saranno lasciati vacanti all'atto del primo inquadramento del personale, esclusa per altro l'applicazione dell'art. 108 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2960, e saranno conferiti successivamente per promozioni con la osservanza delle vigenti disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1538.

Autorizzazione alla spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze la suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartita come segue: per lire 8.000.000 nell'esercizio 1938-1939; per L. 12.000.000 nell'esercizio 1939-1940; per L. 10.000.000 nell'esercizio 1940-1941.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza.

Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale per la Demografia e la razza;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;

il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1540.

Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, relativo all'attuazione nei confronti della Regia università di Catania, delle norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438;
Veduto il R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1229;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 4 e 5 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, con il quale a decorrere dal 1° luglio medesimo sono state attuate nei confronti della Regia università di Catania le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, sono, a decorrere dalla stessa data, sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — Sono consolidati in complessive annue L. 875.753 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia università di Catania dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza delle convenzioni 29 settembre 1924-II, e 14 novembre 1924-III, approvate con il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 1955, e del decreto Ministeriale 30 giugno 1925-III, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1925-III, registro 5 Ministero economia nazionale, foglio 101 ».

« Art. 5. — Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 477.857, pari alla differenza fra la somma di L. 2.159.357 importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 1.283.604 dallo Stato medesimo e in L. 875.753 dagli Enti locali indicati al precedente art. 4 e la somma di L. 1.681.500 importo medio della spesa per i 57 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

« Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma annua di L. 29.500 ».

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1938-XVI, n. 1541.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento e sullo stato degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, che detta norme per la esecuzione del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938, n. 226;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 605, che aggiorna le disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Ritenuta la necessità di aggiornare il citato R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, con il regolamento e i Regi decreti-legge di cui sopra;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, è sostituito dal seguente:

« Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, alla data del presente decreto in vigore per il Regio esercito (arma dei carabinieri Reali, ruolo comando) in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, è sostituito dal seguente:

« Annualmente, il comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere — mediante pubblicazione nel Foglio di ordini del Corpo — entro quali limiti di anzianità debbano essere compresi gli ufficiali da prendere in esame ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento, indicando altresì su quale quadro gli ufficiali stessi debbano essere iscritti ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1938, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i cennati limiti, saranno collocati:

a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado;

b) fuori organico, gli ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio ai sensi del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494. Tuttavia, i capitani che non frequentino il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria — e che perciò siano da considerare non prescelti — purchè abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale, sono collocati fuori organico dopo i pari grado non ammessi a frequentare il corso valutativo o giudicati non idonei al termine del corso stesso;

c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio — con le norme di cui all'art. 48, lettera *b*), della legge 16 giugno 1935, n. 1026 — gli altri ».

Art. 4.

I verbali di cui all'art. 6 del R. decreto 20 gennaio 1938, n. 226, sono sempre trasmessi al comando generale della Regia guardia di finanza che — nei casi previsti dalla legge — provvede a promuovere il giudizio decisivo di competenza del Ministro per le finanze.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 11 del R. decreto 20 gennaio 1938, n. 226, è sempre data dal Ministro per le finanze su proposta del comandante generale della Regia guardia di finanza, sentito il parere delle autorità gerarchiche o del presidente della commissione per il corso valutativo.

Art. 6.

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 19 del R. decreto 20 gennaio 1938, n. 226, al limite di comando ivi previsto è sostituito, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 7.

Per l'applicazione dell'art. 115 della legge 7 giugno 1934, n. 899, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorità militare della Regia guardia di finanza o del Regio esercito, la quale fornisce alle autorità giudicatrici per l'avanzamento gli elementi necessari, perchè tali autorità possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 30 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, alle parole « per ciascun grado » è sostituita la parola « come ».

Art. 9.

L'art. 34 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che nell'Africa italiana o nei possedimenti si rendano responsabili di atti reputati incompatibili col grado, sono sottoposti a consiglio di disciplina, per decisione del Ministro per le finanze, in seguito a proposta delle competenti autorità gerarchiche per il tramite del governatore, comandante delle forze armate, o del comandante delle truppe, o direttamente, previa formale inchiesta da svolgere ad iniziativa delle autorità anzidette o del Ministro per le finanze ».

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 10.

Ai generali di divisione comandanti in seconda della Regia guardia di finanza può essere conferito — all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze — il rango di generale di corpo di armata ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione della Regia guardia di finanza collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.

Art. 11.

Fino a quando il Ministro per le finanze non avrà stabilito, con proprio decreto, le autorità giudicatrici e di classifica, sarà osservata la tabella annessa all'art. 10 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. **1542.**

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che si terrà a Milano dal 19 al 31 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 19 al 31 gennaio 1939-XVII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. **1543.**

Approvazione della modificazione dello statuto della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina approvato con R. decreto 6 dicembre 1934;

Veduto il verbale della seduta dell'assemblea dei delegati della predetta Cassa mutua in data 18 giugno 1938, nella quale fu deliberata la modifica dell'art. 23 del citato statuto con il voto favorevole di 18 su 21 dei delegati in carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata nei termini seguenti la modifica dell'art. 23 del vigente statuto della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina, deliberata nell'assemblea del 18 giugno 1938: « Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente rappresentante degli assicurati e di due consiglieri residenti nel capoluogo del compartimento, nominati dal Consiglio nel proprio seno, l'uno fra i rappresentanti dei contribuenti, l'altro fra i rappresentanti degli assicurati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1544.

Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra il viale Loreto, la via Brianza, la via Settembrini, la via Battaglia ed il viale Monza, con variante al piano regolatore di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 210930/4192 del 2 gennaio 1938-XVI, ha chiesto che siano approvati la variante al piano regolatore di massima della città approvato con la citata legge 19 febbraio 1934, n. 433 e il piano particolareggiato della zona compresa fra il piazzale Loreto, la via Brianza, la via Battaglia e il viale Monza, e sia assegnato il termine di anni dieci per la sua attuazione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;

Considerato che il piano di massima per la zona su detta non contempla alcuna via trasversale che ne faciliti l'attraversamento e ne disciplini la fabbricazione;

Che, per sopperire a tale deficienza, il Comune ha concretato il presente piano particolareggiato che prevede:

a) lo spostamento verso sud-est del lato nord-ovest di piazzale Loreto compreso fra viale Monza e viale Brianza;

b) l'allargamento ed il prolungamento dell'attuale vicolo cieco Beroldo fino a sboccare in viale Brianza;

c) la creazione di una rete di nuove vie per uno sfruttamento totalitario dell'aera disponibile;

Considerato in conformità al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici che mentre si trova giustificato lo spostamento del fronte sul piazzale Loreto e l'allargamento ed il prolungamento della via Beroldo in modo da congiungere il viale Brianza con via Battaglia non si riconosce opportuna la divisione del rimanente isolato con le proposte vie di lottizzazione, alcune delle quali di larghezza eccessiva ed altre non felicemente disposte nei riguardi dei lotti fabbricabili;

Che quindi la prevista divisione dell'isolato sopra descritto con vie di lottizzazione deve essere escluso dall'approvazione del piano;

Visto il parere n. 1209 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1938-XVI;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la esclusione di cui alle premesse del presente decreto, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, sono approvati la variante al piano regolatore di massima della città di Milano, approvato con la citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano, per la zona compresa fra il viale Loreto, la via Brianza, la via Settembrini, la via Battaglia e il viale Monza.

Il piano di variante e il detto piano particolareggiato saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, quali risultano da un piano particolareggiato di esecuzione in iscala 1:2000 e da un elenco delle proprietà da espropriare, documenti a firma del podestà di Milano.

Per l'attuazione del piano particolareggiato in esame è assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1545.

Aggiornamento del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, che reca aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 40 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di maggior generale addetto), per gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico, viene fatto annualmente da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

un generale di corpo d'armata, presidente;
un generale del servizio studi ed esperienze del genio, membro;
l'ispettore della motorizzazione, membro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1546.

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della via dei Giardini in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa, con variante al piano regolatore di massima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alle proprie deliberazioni 19 giugno 1937-XV, numero 102057/2037, e 4 febbraio 1938-XVI, n. 126091/2536, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per l'apertura della nuova strada (via dei Giardini) in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa con variante rispetto al piano di massima approvato con la citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e sia assegnato il termine di anni dieci per la sua attuazione;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati n. 7 reclami da parte delle seguenti ditte:

1) Filippo Cultica nell'interesse di Abbiati Luigia vedova Bossi; 2) Torniamenti Paolo; 3) Nobili Gaetano Luigi e Antonio Perego di Cremnago e Maria Luisa Zineroni vedova Perego; 4) « Società immobiliare angolo Borgo Nuovo »; 5) avv. Jarach per Angela Tagliabò; 6) don Ercole Perego Cremnago ed altri; 7) conte Febo Borromeo d'Adda:

Considerato che il piano particolareggiato in esame e la proposta variante a detto piano di massima rispondono ugualmente allo scopo principale previsto nel piano stesso di alleggerire l'intenso traffico di via Manzoni e di piazza Cavour ed hanno anche il vantaggio di mettere in migliore evidenza, e quindi di valorizzare alcuni giardini vincolati dall'Autorità preposta alla tutela artistica;

Considerato come, in conformità al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, invece di allargare il vicolo Tignani, e creare a breve distanza dalla via Croce Rossa un nuovo grande sbocco in via Manzoni, convenga più opportunamente, pur mantenendosi nei limiti delle espropriazioni previste, spostare l'isolato verso il vicolo Tignani, lasciato inalterato, e creare in corrispondenza di via Croce Rossa una piazza di smistamento con vantaggio del traffico e con economia del personale che lo dirige;

Ritenuto e considerato in ordine ai ricorsi quanto segue:

1° *Ricorso.* — Il signor Filippo Cultica, nell'interesse della signora Abbiati Luigia vedova Bossi, lamenta che il piano proposto danneggia lo stabile in via Croce Rossa n. 8, di proprietà della suddetta signora, senza indicare in che consistono i danni e con riserva di darne in seguito la dimostrazione. Poichè, come dichiara il comune di Milano, nulla ha successivamente presentato l'esponente a giustificazione e precisazione della sua opposizione generica, si ritiene di non poterne tener conto, respingendola.

2° *Ricorso.* — Il signor Torniamenti Paolo, proprietario dello stabile da espropriare in via Annunziata n. 14, con il suo ricorso:

1) propone una diversa soluzione per l'attraversamento di via Annunziata;

2) asserisce che l'incrocio di via Fatebenefratelli con la nuova via dei Giardini crea un inconveniente estetico;

3) lamenta che il reliquato di via Annunziata è insufficientemente utilizzabile e chiede che gli venga ceduta l'area residua dello stabile di fronte e la concessione di costruire un cunicolo sotto la nuova strada per allacciare i due stabili.

Poichè la soluzione proposta per l'attraversamento di via Annunziata occulta una parte del giardino Perego, che si vuole mettere in vista, poichè l'estetica dell'incrocio di via Fatebenefratelli con via Giardini sarà opportunamente risoluta con adatto motivo architettonico e poichè la questione del reliquato e dell'annessione di altra area dovrà risolversi in sede di attuazione del piano, il ricorso non merita accoglimento.

3° *Ricorso.* — La ditta Nobili Gaetano, Luigi ed Antonio Perego di Cremnago si riserva con il suo ricorso di avanzare richieste quando si conosceranno i vincoli e le norme di fabbricazione lungo la via dei Giardini e lamenta la mancata notifica dell'iscrizione di parte degli stabili di sua proprietà nell'elenco dei beni soggetti a vincoli e tutela dalla legge sull'antichità e belle arti.

Il ricorso è da respingere in quanto i proprietari potranno far valere le proprie richieste per la costituzione dei vincoli in sede di espropriazione, e la mancata notifica da parte degli organi competenti del vincolo di monumentalità per il Chiostro di Santo Erasmo non è motivo per impedire l'approvazione del piano.

4° *Ricorso.* — Presentato dalla « Società immobiliare angolo Borgo Nuovo »: non è da tenerne conto, perchè il Comune ha segnalato l'avvenuto esproprio amichevole con separati atti.

5° *Ricorso*. — L'avvocato Jarach, nell'interesse della signora Angela Tagliabò proprietaria dello stabile in via Fatebenefratelli, 15, col suo esposto:

a) afferma che l'apertura della nuova strada non risponde ad effettive necessità igieniche e viabili;

b) chiede lo spostamento dell'asse della strada per evitare la parziale demolizione del suo fabbricato;

c) ritiene ingiustificata la inclusione della parte residua del fabbricato in via Fatebenefratelli nella zona soggetta a contributo.

Il Comune giustamente rileva:

a) che la necessità della nuova strada risulta dalla sua previsione nel piano di massima;

b) che lo spostamento dell'asse verso ponente intaccherebbe la Chiesa Svizzera, che bisogna mantenere, e taglierebbe maggiormente il Giardino Perego, frustrando lo scopo di rispettare il più possibile i giardini;

c) che con l'apertura della nuova strada il fabbricato del richiedente avrà su di essa una nuova fronte il che costituisce un indiscutibile vantaggio.

Tenuto conto di tutte queste ragioni, si ritiene che anche questo ricorso debba essere respinto.

6° *Ricorso*. — Don Ercole Perego Cremnago ed altri fondano il proprio ricorso sulla mancata possibilità di sfruttamento edilizio del giardino di loro proprietà.

A parte l'esistenza del vincolo imposto dalla Regia soprintendenza all'Arte medioevale e moderna, rilevasi che la questione non riguarda l'approvazione del piano, ma la sua attuazione. Pertanto esso non può essere preso in considerazione in questa sede.

7° *Ricorso*. — Il conte Febo Borromeo d'Adda lamenta che le nuove costruzioni possono creare prospetti dannosi agli importanti suoi stabili (palazzo e giardino).

Il Comune ha rilevato:

che per le aree di proprietà del ricorrente questi può valersi del diritto di precedenza, nella legge stabilito, per la rifabbricazione;

che per le costruzioni sulle altre aree sarà provveduto, nei limiti del possibile, con le norme edilizie che con il Piano verranno stabilite.

Si aggiunge che trattandosi non di opposizioni tecniche al piano particolareggiato, ma di richieste intese a conservare pregi di prospetti di stabili esistenti, di esse non si può tener conto in sede di approvazione del piano e pertanto il ricorso non può essere accolto.

Visto il parere n. 1111 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1938-XVI;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, respinti tutti i suindicati reclami, è approvato con le osservazioni risultanti dal 2° considerando, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della nuova strada (via dei Giardini) in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa con variante rispetto al piano di massima approvato con la su detta legge 19 febbraio 1934, n. 433.

Per l'attuazione del piano particolareggiato è assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il detto piano verrà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in un piano particolareggiato in iscala 1:1000, in una planimetria con l'indicazione della variante, in iscala 1:1000 ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazione ed a vincoli, documenti a firma del podestà di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI.

Approvazione degli elenchi suppletivi delle acque pubbliche della provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 12494, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1919, al registro 6 LL. PP., foglio 2038, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Torino;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la detta Provincia, col quale si modificano i limiti entro i quali si ritiene pubblico il torrente Viana, iscritto al n. 310 dell'elenco principale suddetto, e si iscrive fra le acque pubbliche il rio Scagnelli affluente del torrente Viana;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia stessa per l'iscrizione del rio Sala;

Visti gli atti delle esperite istruttorie che furono disposte rispettivamente con decreti del Ministro per i lavori pubblici 3 marzo 1926, n. 11096, e 24 luglio 1937, n. 3967, per il primo elenco e 8 febbraio 1936, n. 413, per il secondo;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dello schema del predetto secondo elenco fu presentato un ricorso dal sig. Florence Pietro, proprietario di terreni irrigati con le acque del rio Sala, col quale si oppone all'iscrizione in elenco del rio stesso, perchè per la sua poca importanza non può avere attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato, in merito al detto ricorso, che l'argomentazione addotta è infondata, alimentando il rio Sala una importante derivazione per produzione di energia elettrica e servendo anche ad usi irrigui;

Che pertanto il ricorso del sig. Florence Pietro è da respingere;

Che può quindi farsi luogo all'approvazione del primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino, giusta i testi allegati al presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 30 maggio 1938, n. 997;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino, giusta gli uniti esemplari vistati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 188.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
310	Torrente Viana inf. n. 298	Malone	Barbania, Busana, Rivara, Camagna, Forno di Rivara	Dallo sbocco alla confluenza in destra del Rio Riamasso.
310 bis	Rio Scagnelli inf. n. 310	Viana	Forno di Rivara	Dallo sbocco al ponte della strada comunale alla frazione Milani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio Sala . . .	Dora Riparia	Exilles	Dallo sbocco fino alle sue origini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.

Riconoscimento della piana di Rieti quale zona tipica per la produzione di grano da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1938-XVI, reg. n. 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 24 agosto 1938-XVI, da cui risulta che la Commissione stessa ha espresso parere favorevole al riconoscimento, quale zona tipica per la produzione di grano da seme, della piana di Rieti;

Decreta:

Articolo unico.

La piana di Rieti è dichiarata zona tipica per la produzione di grano da seme, a sensi dell'art. 9 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546.

La zona predetta è costituita dal territorio circoscritto dalla linea seguente: strada le Marmore Repasto dal confine con la provincia di Terni per Repasto e stazione di Greccio; mulattiera per Madonna della Sellecchia e Greccio; strada per S. Pastore; mulattiera per C. Galloni; strada per Contigliano, S. Lorenzo, C. S. Antimo, Borgo di Rieti, fino alla confluenza del Salto con il Velino; fiume Velino fino al confine tra i territori dei comuni di Rieti e di Cittaducale; confine predetto a destra del Velino fino all'incontro della mulattiera per C.se Capaello; mulattiera predetta fino a Lugnano; strada per Villa Troiana, S. Gregorio, Cantalice, C. Strinati; mulattiera per C.se del Rio, Piè di Colle, la Croce strada per Labro; mulattiera per fosso di Leonessa; fosso di Leonessa per l'Osteria fino al confine con la provincia di Terni; confine con la provincia di Terni fino all'incontro con la strada le Marmore Repasto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Applicazione al prodotto antiparassitario E.I.A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « E. I. A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° ottobre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in

commercio con la denominazione di « E. I. A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Applicazione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario « Solforamica S.P.A. ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Solforamica S.P.A. » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° ottobre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Solforamica S.P.A. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi di vendita per i rottami di ghisa.

Con circolare P. 337 del 30 settembre c. a., sono stati fissati come appresso i prezzi di vendita alla tonnellata da applicarsi nelle varie Provincie del Regno per i Rottami di ghisa assegnati dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra su richieste presentate dal primo ottobre prossimo in poi.

I prezzi s'intendono riferiti per vendite fra commercianti e industriali fonditori per merce resa franco fonderia:

Provincie facenti parte della Lombardia, del Piemonte e della Liguria e provincia di Piacenza: ghisa meccanica e navale L. 650; ghisa comune L. 550; ghisa bruciata L. 400.

Provincie facenti parte della Toscana: ghisa meccanica e navale L. 640; ghisa comune L. 540; ghisa bruciata L. 370.

Provincie facenti parte delle Marche e dell'Umbria; altre Provincie dell'Emilia; Provincie facenti parte del Veneto (escluse quelle comprese nella Venezia Giulia): ghisa meccanica e navale L. 620; ghisa comune L. 520; ghisa bruciata L. 360.

Altre Provincie non comprese nei precedenti raggruppamenti: ghisa meccanica e navale L. 600; ghisa comune L. 500; ghisa bruciata L. 340.

(3800)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un appezzamento di terreno in comune di Gibellina.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 23 settembre 1938-XVI è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Gibellina (Trapani) un appezzamento di terreno da servire per la costruzione di un posto di ricovero di mietitori.

(3816)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 settembre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Caronia Francesco residente nel comune di Giuliana, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 ottobre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: ERRA.

(3841)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Media dei cambi e dei titoli
del 5 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,10
Francia (Franco)	50,90
Svizzera (Franco)	433,25
Argentina (Peso carta)	4,79
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,83
Cecoslovacchia (Corona)	65,60
Danimarca (Corona)	4,0665
Norvegia (Corona)	4,5775
Olanda (Fiorino)	10,3475
Polonia (Zloty)	356,40
Portogallo (Scudo)	0,8272
Svezia (Corona)	4,693
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,425
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % Lordo	50,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,275
Id. Id. 5 % (1936)	92,95
Rendita 5 % (1935)	93,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazione date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 3,50 %	323739	175 —	Landi Silvia di *Augusto* minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Landi Silvia di *Moise*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
Buoni Tes. nov. 5 % Serie I 1940	634	500 —	Tardinelli Gemma e Maria di Enrico, minori e nascituri di Viotti *Anita* fu Giuseppe e Tardinelli Enrico rappresentati dal padre con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Viotti *Anita* fu Giuseppe.	Tardinelli Gemma e Maria di Enrico, minori e nascituri di Viotti *Anna* fu Giuseppe e Tardinelli Enrico rappresentati dal padre con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Viotti *Anna* fu Giuseppe.
Id. Serie III	107	150 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	342881	80,50	Pianta *Adelaide* fu Tomaso, moglie di Fornaca Stefano fu Giacomo dom. Sessant (Alessandria), vincolato per dote della titolare.	Pianta *Maria-Adelaide* fu Tomaso, ecc., come contro.
Id.	266683	357 —	*Gregorio Assunta-Antonia* fu Pasquale, minore sotto la tutela di Palmieri Luigi dom. a Castelfranci (Avellino).	*Gragorio Assunta-Antonino* fu Pasquale, minore ecc., come contro.
Id.	202814	189 —	*Pedecino Rosa* fu Pietro, minore sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino Angelarosa* fu Pietro, minore ecc., come contro.
Id.	105994	10,50	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. Dell'Oca dom. a Monza (Milano).	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Angiolina* fu Antonio, ved. Dell'Oca, dom. a Monza (Milano).
Id.	158398	7 —	Barbuto *Maria-Giovanna* di Domenico, dom. in *Stefanoconi*.	Barbuto *Giovanna* di Domenico, dom. in *Stefanaconi*.
Cons. 3,50 %	43794	700 —	Riva Ciro fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto a favore di Callieris *Anna-Catterina* fu Stefano, ved. di Sacerdote Federico, dom. a Torino.	Riva Ciro fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto a favore di *Callieris Catterina-Margherita* fu Stefano, ved. ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	039579	1825 —	Come sopra, con usufrutto come la precedente.	Come sopra, con usufrutto come la precedente.
Id.	2143	50 —	*Cecatiello* Pietro fu Gennaro dom. a Messina.	*Cicatiello* Pietro fu Gennaro, dom. a Messina.
Con. 3,50 %	721453	87,50	Prever *Lodovica* di Delfino ved. di Chiabotto Giacomo dom. in Giaveno (Torino)	Prever *Loiri-Enrichetta-Clotilde-Ludovica* fu Delfino, ved. di Chiabotto Giacomo, dom. in Giovena (Torino).
Id.	660935	350 —	Pordon Giovanni di *Antonio* dom. in S. Vito del Cadore (Belluno)	Pordon Giovanni di *Odorico-Antonio*, dom. in S. Vito del Cadore (Belluno).
P. R. 3,50 %	246885	91 —	*De* Rosa *Virginia* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre De Rosa Ernesta fu Antonio, ved. *De* Rosa Tommaso, moglie in seconde nozze di Giglio Salvatore, dom. a Napoli.	*Di* Rosa *Giuseppina* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre De Rosa Ernesta, fu Antonio, ved. *Di* Rosa Tommaso, moglie in seconde nozze di Giglio Salvatore, dom. a Napoli.
Id.	183306	143,50	Lupi *Lazzaro* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu *Luigi*, ved. di Lupi Giuseppe, dom. a Savona (Genova).	Lupi *Luigi* fu *Luigi-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu Gavino, ved. di Lupi *Luigi-Giuseppe*, dom. a Savona (Genova).
Id.	350934	1942,50	Luipi *Lazzaro* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu Gavino, ved. di Lupi *Giuseppe*, dom. a Savona (Genova).	Come la precedente.
Id.	70392	122,50	Crescimone Emanuela fu Emanuele, moglie di Carfi *Luigi*, dom. a Caltagirone (Catania), Dotale.	Crescimone Emanuela fu Emanuele, moglie di Carfi *Sebastiano-Luigi-Giuseppe*, dom. a Caltagirone (Catania). Dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	245090	45,50	Robotti *Carlo-Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina fu Giovanni, dom. in Genova Rivarolo.	Robotti *Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina fu Giovanni, dom. in Genova Rivarolo.
Id.	248537	80,50	Robotti *Carlo-Giuseppe*, Giovanni Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina di Giovanni, dom. a Rivarolo Ligure.	Robotti *Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina di Giovanni, dom. in Rivarolo Ligure.
Rendita 5 %	109193	190 —	Boggero *Maria* di *Candido*, nubile, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria).	Boggero *Maria-Carolina* di *Giacomo-Candido*, nubile, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	367331	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	195777	504 —	*Varetti Luigi Lisimacus* fu Luigi, dom. in Catanzaro.	*Varretti Lisimacus* Luigi fu Luigi, dom. in Catanzaro.
Id.	198797	287 —	*Lisimacus* Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Salsano Raffaella fu Giovanni-Francesco vedova *Lisimacus*.	*Varretti Lisimacus* Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Salsano Raffaella fu Giovanni-Francesco, ved. *Varretti Lisimacus*.
Id.	406391	1141 —	*Lisimacus-Varretti* Luigi fu Luigi, dom. in Milano.	*Varretti-Lisimacus* Luigi fu Luigi, dom. in Milano.
Id.	202962	791 —	*Lisimacus-Varretti* Vittorio fu Luigi, dom. in Catanzaro.	*Varretti-Lisimacus* Vittorio fu Luigi, dom. in Catanzaro.
Id.	406390	1141 —	*Lisimacus-Varretti* Vittorio fu Luigi, dom. in Milano.	*Varretti-Lisimacus* Vittorio fu Luigi, dom. in Milano.
Id.	430546	2842 —	Iacenna Ida fu Isidoro, moglie di Esposito Gennaro, dom. a Napoli con usufrutto ad *Andreina* Maria-Giuseppa fu Luigi ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad *Andreini* Maria-Giuseppa fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.
Id.	436067	1211 —	Iacenna Ida fu Isidoro, moglie di Esposito Gennaro, dom. a Napoli, con usufrutto ad Andreini *Giuseppina* fu Luigi ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad Andreini *Maria-Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	430547	2845,50	Iacenna Giuseppina fu Isidoro, moglie di Cirillo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto ad *Andreina* Maria-Giuseppa fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad *Andreini* Maria-Giuseppa ecc., come contro.
Id.	436066	945 —	Iacenna Giuseppina fu Isidoro, moglie di Cirillo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto ad Andreini *Giuseppina* fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi ecc., come contro.
Id.	480754	224 —	Cirillo Matilde di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, con usufr. a favore di Andreini *Giuseppina* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a favore di Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi.
Id.	480756	336 —	Cirillo Isidoro di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Andreini *Giuseppina* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a favore di Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi.
Id.	123336	1750 —	*Iaffaldani* Mattia fu Giuseppe, dom. a Noicattaro (Bari).	*Iaffaldano* Mattia fu Giuseppe, dom. a Noicattaro (Bari).
Rendita 5 %	115974	2425 —	Piperno Egisto fu Ettore Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Allegra Sara-Emma* detta Emma fu Angiolo, ved. Piperno Ettore Salomone, dom. in Roma.	Piperno Egisto fu Ettore Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Emma* detta Emma fu Angiolo, ved. Piperno Ettore Salomone, dom. in Roma.
P. R. 3,50 %	412217	140 —	Puma *Antonio* fu Vito, dom. a Castellammare del Golfo (Trapani), con usufrutto vit. a Castronovo Marianna fu Luigi, ved. di Messina Natale; dom. a Castellammare del Golfo.	Puma *Antonino* fu Vito, ecc. come contro.

A termine dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificate.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3775)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento certificati di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	779030 solo per la proprietà	Barbato Maria, moglie di Falliero Alfonso, Annunziata, moglie di Arcopinto Raffaele, Vincenza, nubile, Virginia, Assunta e Luigi fu Pasquale, gli ultimi tre sotto la tutela di Pisani Salvatore fu Vincenzo, coeredi indivisi dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Rea Maria fu Luigi ved. di Barbato Pasquale e moglie in seconde nozze di De Stefano Luigi, dom. in Somma Vesuviana . . . . . . L.	175 —
Redimibile 3,50 %	334653	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Lanusei (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . . . »	17,50
Consolidato 3,50 %	764966	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Flumini Maggiore (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . . . »	35 —
Id.	376049	Asilo infantile « Pozzo » in Occhieppo Superiore (Novara) . . . »	42 —
Redimibile 3,50 %	232237	Raimondi Nunziata di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre dom. a San Cataldo (Caltanissetta). Vincolato come dote della titolare »	3150 —
Consolidato 4,50 %	43382	Congregazione di carità di Valentano (Roma) per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . . . »	21 —
Id.	19187	Pia Eredità Amari di Valentano . . . . . . »	12 —
Id.	39440	Congregazione di carità di Valentano per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . . . »	129 —
Id.	20398	Congregazione di carità di Valentano . . . . . . »	45 —
Id.	20399	Ospedale di Valentano . . . . . . »	246 —
Id.	29078	Ospedale civile di Valentano . . . . . . »	45 —
Consolidato 3,50 %	281223	Pia Eredità Amari stabilita in Valentano (Roma) amm. dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . . . »	80 —
Id.	626015	Congregazione di carità di Valentano . . . . . . »	3,50
Id.	464496	Ospedale civile di Valentano . . . . . . »	17,50
Id.	754262	Fumo Pia di Antonio, moglie di Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . . . »	164,50
Id.	639542	Sabbatini Angela fu Pietro, moglie di Ergasti Gregorio, dom. a Postignano di Sellano (Perugia). Dotale della titolare . . . »	49 —
Consolidato 5 %	152587	Beneficio parrocchiale di Cignone, frazione del comune di Corte de' Cortesi (Cremona) . . . . . . »	5 —
Id.	152588	Beneficio parrocchiale di Corte dei Forti (Cremona) . . . . . »	10 —
Id.	152593	Beneficio coadiutorale di Boschetto di Soresina (Cremona) . . . . »	5 —
Consolidato 4,50 %	152594	Beneficio coadiutorale di Gualla in Soresina (Cremona) . . . . »	5 —
Id.	152595	Beneficio coadiutorale di S. Siro in Soresina (Cremona) . . . . . »	5 —
Id.	152596	Beneficio parrocchiale di Torre Picenardi (Cremona) . . . . . »	5 —
Redimibile 3,50 %	4120	Maiorana Giustina-Clelia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ajeta (Cosenza) . . . . . . »	3,50
Id.	50780 solo per l'usufrutto	Iannazzo Filippo, Margherita, Francesca, Rosina, Carmela ed Angela fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Visalli Antonia di Gregorio, vedova di Iannazzo Giuseppe dom. a Corleone (Palermo) con usufrutto a favore di Iannazzo Filippo fu Giuseppe, dom. a Corleone (Palermo) . . . . . . »	17,50
Id.	489187	Foresi Marcella di Aristide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma . . . . . . »	80,50
Consolidato 5 %	5020	Carnevale Francesco fu Nicola, dom. a Pizzo (Catanzaro) . . . . . »	20 —
Consolidato 3 %	17803	Beneficio di S. Maria Maddalena nella Chiesa di S. Lorenzo di Sarteano rappresentata dal suo Direttore pro tempore . . . »	9 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3773)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

1ª Estrazione di cartelle 4,50 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che nel giorno di sabato 29 ottobre 1938-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico, al piano terreno del palazzo, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avrà luogo, in conformità del piano di ammortamento, la prima estrazione annuale per il rimborso di n. 801 cartelle 4,50% ordinarie, emesse per effetto del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno estratti i titoli sottoindicati:

n. 11 titoli serie unitari	Capitale nominale	L.	11.000
» 10 » » quintupli	»	»	50.000
» 9 » » decupli	»	»	90.000
» 10 » » ventupli	»	»	200.000
» 9 » » cinquantupli	»	»	450.000
Tot. n. 49 titoli	Capitale nominale	L.	801.000

L'avanzo di L. 333,39, in confronto dell'annualità di ammortamento 1938, che ammonta a L. 801.333,39, sarà conteggiato nella seconda estrazione.

I numeri delle cartelle sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° gennaio 1939, saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI

(3854)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 27 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro), in liquidazione, il rag. Attilio Lotto fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3840)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio delle filiali di Trino Vercellese e Crescentino (in provincia di Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 27 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Vercelli con sede in Vercelli e la Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Trino Vercellese Crescentino (Vercelli);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Vercelli con sede in Vercelli a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino, nell'esercizio delle filiali di Trino Vercellese e Crescentino (Vercelli) in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 30 ottobre 1938-XVII e 6 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3849)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio delle filiali di Spigno Monferrato (Alessandria), Caraglio (Cuneo) e Pontestura (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 27 settembre 1938-XVI fra la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara e la Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Spigno Monferrato (Alessandria), Caraglio (Cuneo) e Pontestura (Alessandria);

Autorizza

la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino, nell'esercizio delle filiali di Spigno Monferrato (Alessandria), Caraglio (Cuneo) e Pontestura (Alessandria) in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 14 novembre 1938-XVII, 5 dicembre 1938-XVII e 19 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3850)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936 n. 30592 col quale veniva bandito il concorso ai posti vacanti di veterinario condotto dei Consorzi di Atina - Castro dei Volsci e Sora;

Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso con sede presso il Ministero dell'interno;

Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione con verbale n. 51 del 20 luglio 1938;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1264;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto di cui sopra, vacanti al 30 novembre 1936:

1. Sacchi Edoardo . . . . . . Voti 56,65/100
2. Guizzardi Massimo . . . . . . » 55,00/100
3. Ciani Corrado . . . . . . » 52,07/100
4. Foscoli Emilio . . . . . . » 48,97/100

5. De Iorio Antonio . . . . . . Voti 48,75/100
6. Celleno Danilo . . . . » 46,72/100
7. Camponi Galbino . . . . . . » 44,98/100
8. Bedeschi Luigi . . . . » 44,50/100
9. Ponari Aurelio . . . . » 42,94/100
10. Spagnolo Augusto . . . . . . » 42,86/100
11. Sabatini Virgilio . . . . . . » 42,34/100
12. Peressoni Emilio . . . . . . » 42,26/100
13. Sarro Michele . . . . » 41,71/100
14. Cecchini Mario . . . . » 41,66/100
15. Pace Ferdinando . . . . . . » 41,34/100
16. Cardelli Aldo . . . . » 40,56/100
17. Scarciglia Cino. . . . . . . » 38,91/100
18. Pimpolari C. Maria . . . . . » 38,70/100
19. Calderisi Michele . . . . . . » 38,48/100
20. Massironi Giuseppe . . . . . » 38,45/100
21. Pellegrini Enzo . . . . » 38,24/100
22. Pasini Filippo . . . . » 37,88/100
23. Parducci Guelfo . . . . » 36,44/100
24. Tavolini Francesco . . . . . . » 36,25/100
25. Rossetti Pietro. . . . . . . » 35,64/100

Frosinone, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VICEDOMINI

(3818)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936 col quale è stato bandito il concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1936:

1° Callari Guglielmo . . . . con punti 57,75
2° Sacchi Adoardo . . . . » 56,65
3° Santarelli Elvezio . . . . » 56,03
4° Meucci Carlo . . . . » 54,65
5° Grazietti Gino . . . . » 51,36
6° Pacetti Luigi . . . . » 50,82
7° Duca Filippo . . . . » 49,60
8° Foscoli Emilio . . . . » 48,97
9° Bacci Italo . . . . » 48,20
10° Piras Giov. Battista . . . . » 47,54
11° Bosio Giovanni . . . . » 47,31
12° Tarditi Carlo . . . . » 47,30
13° Celleno Guglielmo . . . . con punti 46,72
14° Rigo Vittorio . . . . » 45,60
15° Notini Alberto . . . . » 45,47
16° Mancini Vincenzo . . . . » 45,16
17° Sbrana Sesto . . . . » 45,15
18° Bedeschi Luigi . . . . » 44,50
19° Belli Manfredo . . . . » 42,98
20° Valbusa Carlo . . . . » 42,86
21° Pennacchi Luigi . . . . » 42,50
22° Pitimada Giuseppe . . . . » 42,35
23° Cecchini Mario . . . . » 41,66
24° Scarciglia Gino . . . . » 38,91
25° Pimpolari Carlo Maria . . . . . . » 38,70
26° Calderisi Michele . . . . » 38,48
27° Massironi Giuseppe . . . . » 38,45
28° Baisi Maurizio . . . . » 37,38
29° Parducci Gulefo . . . . » 36,44
30° Natali Fulvio . . . . » 36,33
31° Boccabella Angelo . . . . » 36,27
32° Tavolini Francesco . . . . » 36,25

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1938-XVI, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936;
Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, essi hanno inteso concorrere;
Visti gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e designati per la nomina a veterinario condotto nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1° Dott. Callari Guglielmo - Civitavecchia;
2° Dott. Sacchi Adoardo - Valmontone-Consorzio Artena-Labico.
3° Dott. Santarelli Elvezio - Albano Laziale.
4° Dott. Meucci Carlo - Montecompatri-Consorzio Colonna-Monteporzio Catone-Rocca Priora.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

(3807)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.